
	<b>Regolamento per la certificazione delle officine di riparazione e manutenzione e del relativo personale secondo lo schema SERMI</b>	<b>REG-CERTI-SERMI-00</b>
		<b>Rev. 00</b>
		Pag. 1/8

## INDICE

CAPITOLO 1 - GENERALITA' .....	2
CAPITOLO 2- DEFINIZIONI .....	3
CAPITOLO 3 - RILASCIO DEL CERTIFICATO IN CONFORMITÀ RISPETTO AI REQUISITI DELLO SCHEMA SERMI .....	5
CAPITOLO 4 - VALIDITÀ DEL CERTIFICATO.....	6
CAPITOLO 5 - MODIFICHE AL SERVIZIO.....	7
CAPITOLO 6 - RISERVATEZZA .....	8
CAPITOLO 7 - CONDIZIONI CONTRATTUALI .....	8

	<b>Regolamento per la certificazione delle officine di riparazione e manutenzione e del relativo personale secondo lo schema SERMI</b>	<b>REG-CERTI-SERMI-00</b>
		<b>Rev. 00</b>
		Pag. 2/8

## **CAPITOLO 1 - GENERALITA'**

### **1.1**

Il presente Regolamento descrive le procedure seguite da RINA per il rilascio dei certificati ispettivi di approvazione rilasciato da RINA agli “operatori indipendenti nel settore della manutenzione dei veicoli stradali” (da qui in avanti OI) che soddisfano i criteri per l’approvazione stabiliti dalla circolare tecnica Accredita n. 33/2023 che conferma che tali OI sono approvati e che i relativi dipendenti possono richiedere l’autorizzazione ad accedere alle “informazioni sulla riparazione e manutenzione connesse alla sicurezza dei veicoli stradali” (da qui in avanti RMI) secondo il Regolamento Delegato UE 2021/1244; e del rilascio dei certificati ispettivi di autorizzazione rilasciato da RINA ai dipendenti di un OI che soddisfano i criteri per l’autorizzazione stabiliti dalla circolare tecnica Accredia n. 33/2023 che conferma che tali dipendenti sono autorizzati ad accedere alle RMI connesse alla sicurezza sul sito web di un costruttore di veicoli.

### **1.2**

Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, RINA non fornisce alle Organizzazioni servizi di consulenza.

### **1.3**


L’Organismo di Accreditamento può richiedere la partecipazione di suoi osservatori ai processi di valutazione effettuati dal RINA, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate dal RINA siano conformi a quanto richiesto dalla/le normativa/e di riferimento (ved. paragrafo 1.6). La partecipazione di tali osservatori è previamente concordata tra il RINA e l’Organizzazione. Qualora l’Organizzazione non conceda il proprio benestare alla suddetta partecipazione, non sarà rilasciato il certificato in fase di prima certificazione. In presenza di un certificato in essere, la validità del certificato è sospesa fino a quando non viene concesso il benestare alla verifica, per un periodo massimo di 3 mesi. Scaduti i 3 mesi, in assenza di benestare alla verifica, la certificazione viene revocata. Le modalità di accertamento utilizzate dagli Enti di Accreditamento, sono riportate in appositi regolamenti e/o comunicazioni/circolari disponibili sui siti web degli stessi. L’Organizzazione dovrà rendere disponibile all’Ente di Accreditamento la documentazione che RINA ha preso a riferimento durante gli audit precedenti.

### **1.4**

RINA è Organismo accreditato per le attività di Ispezione in accordo alla norma CEI UNI EN ISO/IEC 17020 e per la certificazione secondo lo schema SERMI; pertanto, le attività di ispezione e quelle relative alla certificazione del servizio sono espletate da RINA, in conformità ai requisiti di tali norme come dettagliatamente descritto nell’Istruzione dedicata IS-CERTI-SERMI-00 e nel Manuale Qualità e documenti ad esso correlati.

### **1.5**

Il Richiedente deve prendere le misure necessarie affinché il personale RINA possa eseguire le eventuali visite in tutta sicurezza. Indipendentemente dalla natura del servizio prestato dal personale RINA o da altre persone agenti per conto dello stesso, il Richiedente assume nei confronti dei suddetti tecnici ogni responsabilità che un datore di lavoro ha nei riguardi dei propri dipendenti in modo da rispettare tutte le condizioni della legislazione applicabile. Di norma, durante le visite, il personale RINA deve essere costantemente accompagnato dal personale del Richiedente.

	<b>Regolamento per la certificazione delle officine di riparazione e manutenzione e del relativo personale secondo lo schema SERMI</b>	REG-CERTI-SERMI-00
		Rev. 00
		Pag. 3/8

## 1.6 – Normativa di Riferimento, oltre allo schema SERMI

- Regolamento UE n. 2018/858
- Regolamento delegato UE n. 2021/1244
- Regolamento UE n. 2015/1502
- UNI EN ISO 18541-1:2021 - Veicoli stradali - Accesso normalizzato alle informazioni sulla riparazione e manutenzione degli autoveicoli (RMI) Parte 1: Informazioni generali e definizione dei casi di utilizzo.
- UNI EN ISO 18541-2:2021 - Veicoli stradali - Accesso normalizzato alle informazioni sulla riparazione e manutenzione degli autoveicoli (RMI) - Parte 2: Requisiti tecnici.

## CAPITOLO 2- DEFINIZIONI

### 2.1

**"Certificazione di un prodotto"**: atto mediante il quale un Ente terzo indipendente dichiara (con l'emissione di un Certificato di Conformità) che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto è conforme ad uno o più documenti normativi.

**"Certificato di Conformità"**: attestazione emessa da un Ente terzo indipendente, la quale dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto è conforme ad uno o più documenti normativi.

**"Documento normativo"**: documento che specifica i requisiti cui deve rispondere un prodotto, processo o servizio; il documento può essere sotto varie forme quali: regola, norma, specifica tecnica, legge dello Stato, circolare Ministeriale, codice di buona pratica, disciplinare tecnico, etc.

**"Organizzazione"**: società, operatore, ditta, impresa, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione

**"Richiedente"**: è l'Organizzazione che richiede a RINA il rilascio del Certificato di Conformità.

**"Accreditamento"**: si intende l'accREDITamento come definito dal paragrafo 2.1.1 del regolamento (UE) 2021/1244


**"SERMI"** Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information

**"Operatore Indipendente OI"**: si intende l'organizzazione che eroga servizi di manutenzione e riparazione di veicoli a motore che avrà accesso alle RMI connesse alla sicurezza.

**"Dipendente di un OI"**: si intende il dipendente di un operatore indipendente (OI) approvato che, previa autorizzazione dell'organismo di valutazione della conformità competente (CAB — Conformity Assessment Body), avrà accesso alle RMI connesse alla sicurezza.

**"Informazioni sulla riparazione e la manutenzione connesse alla sicurezza "RMI"**: si intendono le informazioni, il software, le funzioni e i servizi necessari per la riparazione e la manutenzione delle funzioni inserite in un veicolo dal costruttore per prevenire il furto o la sottrazione del veicolo e consentire di rintracciarlo e recuperarlo.

**"Fornitore di servizi remoti RSS"** si intende un fornitore che offre servizi tecnici remoti a un IO sulla base delle informazioni di riparazione e manutenzione relative alla sicurezza dei veicoli a motore eseguendo in remoto la programmazione o l'attivazione del montaggio di parti e apparecchiature su un veicolo. I requisiti e la responsabilità del fornitore di servizi remoti sono simili a quelli dell'IO.

	<b>Regolamento per la certificazione delle officine di riparazione e manutenzione e del relativo personale secondo lo schema SERMI</b>	REG-CERTI-SERMI-00
		Rev. 00
		Pag. 4/8

“**Vehicle Manufacturer VM**” si intende il produttore del veicolo come definito nel regolamento (CE) 2018/858 e la cui responsabilità nell'ambito del programma è fornire l'accesso alle RMI e alle funzioni relative alla sicurezza a tutti i dipendenti IO/RSS autorizzati e che comunica con il TC per verificare l'identità e lo stato dell'autorizzazione del dipendente IO/RSS che richiede l'accesso.

“**Certificato ispettivo di approvazione**”: si intende il certificato rilasciato dal CAB agli OI che soddisfano i criteri per l'approvazione stabiliti nella presente appendice che conferma che tali OI sono approvati e che i relativi dipendenti possono richiedere l'autorizzazione ad accedere alle RMI connesse alla sicurezza.

“**Certificato ispettivo di autorizzazione**”: si intende il certificato rilasciato dal CAB ai dipendenti di un OI che soddisfano i criteri per l'autorizzazione stabiliti nella presente appendice che conferma che tali dipendenti sono autorizzati ad accedere alle RMI connesse alla sicurezza sul sito web di un costruttore di veicoli.

“**Centro protezione**” o “**TC**” (**Trust Centre**): si intende l'organismo designato dal SERMI e approvato dalla Commissione che è responsabile di quanto elencato di seguito:

- a) gestione dei certificati digitali e dello status dell'autorizzazione dei dipendenti di un OI e fornitura al CAB dei token di sicurezza e dei certificati digitali necessari per i dipendenti autorizzati di un OI;
- b) fornitura al costruttore dei veicoli delle informazioni relative allo status dell'autorizzazione di un dipendente di un OI.

“**Token di sicurezza**”: si intende un dispositivo che consente l'autenticazione sicura di un OI.

“**Certificato digitale**”: si intende un certificato digitale che richiede una firma digitale del centro protezione che lo rilascia per vincolare una chiave pubblica all'identità del dipendente di un OI conformemente alla norma ISO 9594.

“**Banca dati delle autorizzazioni**”: si intende una banca dati detenuta dal centro protezione che contiene le informazioni anonimizzate sulle autorizzazioni dei dipendenti autorizzati di un OI e la registrazione degli OI approvati.

“**Banca dati delle certificazioni**”: si intende una banca dati detenuta dal centro protezione per gestire la validità dei certificati digitali e gli identificatori dei dipendenti autorizzati di un OI.


“**Cooperazione europea per l'accreditamento**” o “**EA**”: si intende l'organismo riconosciuto dalla Commissione conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 responsabile dello sviluppo, del mantenimento e dell'attuazione dell'accreditamento nell'Unione.

“**Forum per l'accesso alle RMI del veicolo connesse alla sicurezza**” o “**SERMI**”: si intende l'entità incaricata delle attività di coordinamento e consulenza per la Commissione in merito all'attuazione delle procedure di accreditamento, approvazione e autorizzazione ai fini dell'accesso alle RMI connesse alla sicurezza.

“**Autorità competenti**”: si intendono le autorità pubbliche provviste di un mandato giuridico per agire nel settore della protezione, dell'indagine e del perseguimento dei reati in materia di sicurezza dei veicoli.

## 2.2

Per ogni altro termine usato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 45020, 17000 e ai documenti normativi di riferimento della sicurezza funzionale del prodotto (ved. paragrafo 1.6).

	<b>Regolamento per la certificazione delle officine di riparazione e manutenzione e del relativo personale secondo lo schema SERMI</b>	<b>REG-CERTI-SERMI-00</b>
		<b>Rev. 00</b>
		Pag. 5/8

## CAPITOLO 3 - RILASCIO DEL CERTIFICATO SECONDO LO SCHEMA SERMI

### 3.1 Richiesta di offerta

Le Organizzazioni devono presentare a RINA apposita richiesta di offerta per ottenere il rilascio del Certificato di Conformità e relativo rapporto di valutazione secondo lo schema SERMI e le norme di riferimento (ved. paragrafo 1.6).

Le Organizzazioni che desiderino richiedere il servizio di valutazione della conformità rispetto ai requisiti dello schema SERMI inviano a mezzo posta, e-mail o attraverso un portale web dedicato una apposita richiesta, compilando il questionario informativo SERMI FORM-SYS01-04 con le informazioni necessarie alla formulazione della proposta di servizi.

Si dovrà comunicare a RINA:

- (a) Nome e indirizzo della sede;
- (b) Numero di sedi che si intende coinvolgere nell'attività di certificazione
- (c) Numero e nome di addetti che si intende coinvolgere nell'attività di certificazione
- (d) eventuale società o liberi professionisti cui l'Organizzazione ha affidato attività di consulenza
- (e) dichiarazione del legale rappresentante sull'assenza di processi penali presenti o passati a suo carico e a carico dei dipendenti per cui viene richiesto il certificato di autorizzazione.
- (f) Dichiarazione del legale rappresentante di non effettuare operazioni di riparazione o manutenzione che inciderebbero negativamente sulle prestazioni del veicolo dal punto di vista delle emissioni.

Sulla base di tali indicazioni viene formulata da RINA, dopo un esame preliminare per verificare la completezza delle informazioni fornite, una offerta economica che verrà inviata unitamente al presente Regolamento. Le informazioni di cui alla lettera (d) permettono a RINA di gestire possibili conflitti di interesse nello svolgimento dell'attività.

### 3.2 Formalizzazione dell'ordine

L'Organizzazione, in caso di accettazione dell'offerta economica inviata da RINA, formalizza la richiesta di certificazione.

Al ricevimento della richiesta di certificazione, RINA invia al Richiedente per iscritto la conferma di accettazione della richiesta stessa.

Nell'offerta RINA comunica all'Organizzazione i nominativi del personale tecnico incaricato all'effettuazione dell'ispezione ai fini del rilascio del Certificato di Conformità del servizio secondo lo schema SERMI


Il Richiedente potrà fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi entro 3 giorni dall'invio della comunicazione.

### 3.4 Processo di valutazione

#### 3.4.1 – Fasi della valutazione

Gli accertamenti di certificazione da parte di RINA consistono principalmente in:

- (a) Analisi della documentazione richiesta dallo schema SERMI relativa all'OI e ai dipendenti dell'OI.
- (b) Se la documentazione fornita risulta conforme RINA effettua un'ispezione in campo di tutti i siti da certificare con valutazione dei requisiti dello schema SERMI
- (c) Redazione del Rapporto di Valutazione in accordo con i dettami del regolamento di riferimento (paragrafo 3.4.5)
- (d) Rilascio in caso di esito positivo di un Certificato Digitale
- (e) Comunicazione del risultato al Trust Center mediante un canale di comunicazione B2B

	<b>Regolamento per la certificazione delle officine di riparazione e manutenzione e del relativo personale secondo lo schema SERMI</b>	REG-CERTI-SERMI-00
		Rev. 00
		Pag. 6/8

### 3.4.2 - Valutazione sulla sicurezza della divulgazione di informazioni tecniche relative agli autoveicoli

L'applicazione dello schema SERMI, imposto dal Regolamento Delegato (UE) 2021/1244, prevede un accesso standardizzato alle RMI legate alla sicurezza degli autoveicoli attraverso la protezione di certificati di sicurezza e a condizioni che gli OI e i loro dipendenti siano approvati e autorizzati a tale scopo sulla base di requisiti specifici.

Le tecnologie di sicurezza come da regolamento delegato saranno definite dal trust center e comunicate a RINA.

### 3.4.5 Rapporti di valutazione e certificati di conformità

Al termine degli accertamenti di cui ai precedenti paragrafi viene consegnato all'Organizzazione un Rapporto di Ispezione redatto in accordo con le richieste del regolamento dello schema SERMI e, se l'esito di tale rapporto è positivo, previo positivo riesame dell'intera pratica da parte del Direttore Tecnico, vengono rilasciati i rispettivi certificati di ispezione.

### 3.5 Gestione delle non conformità in relazione allo schema di riferimento

RINA deve fornire una volta l'anno al SERMI e alla Commissione le statistiche relative al numero di approvazioni e autorizzazioni rilasciate, nonché al numero di rifiuti.

In presenza di non conformità RINA deve informare gli altri Enti che un determinato OI oggetto di ispezione ha dato risultati negativi, la comunicazione avverrà come da Regolamento Delegato (attraverso il sito RINA o tramite ACCREDIA)

Gli OI e i dipendenti di un OI oggetto di un'ispezione che ha dato esiti negativi possono fornire a RINA informazioni supplementari volte a rettificare carenze di lieve entità entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del risultato negativo dell'ispezione. RINA valuterà di conseguenza se occorre modificare il risultato dell'ispezione


In caso di esito negativo, RINA può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati su richiesta motivata dell'Organizzazione, a giudizio del RINA.

## CAPITOLO 4 - VALIDITÀ DEL CERTIFICATO

L'approvazione dell'OI e l'autorizzazione del suo dipendente sono concesse per un periodo di 60 mesi a decorrere dalla data di rilascio dei relativi certificati ispettivi

RINA deve eseguire un minimo di 2 ispezioni in loco senza preavviso presso gli OI entro i 60 mesi del periodo di validità dell'approvazione, la prima ispezione è effettuata a discrezione di RINA mentre la seconda è effettuata a 6 mesi dalla scadenza del certificato per il rinnovo dell'autorizzazione.

La validità della certificazione è subordinata al persistere delle condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione stessa. RINA si riserva comunque di verificare tale mantenimento, caso per caso, mediante visite ispettive o altri mezzi a propria discrezione

	<b>Regolamento per la certificazione delle officine di riparazione e manutenzione e del relativo personale secondo lo schema SERMI</b>	REG-CERTI-SERMI-00
		Rev. 00
		Pag. 7/8

#### 4.1 Rinnovo dell'approvazione

Su richiesta di un OI o sei mesi prima della scadenza della validità dell'approvazione, RINA invia la proposta economica di Rinnovo, se la proposta viene accettata esegue un'ispezione in loco e, in caso di risultato positivo, rinnova l'approvazione.

RINA rilascia un nuovo certificato ispettivo di approvazione all'OI che soddisfa i criteri per l'approvazione.

RINA valuta le richieste di rinnovo delle autorizzazioni e rilasciano un certificato ispettivo di autorizzazione ai dipendenti di un OI che soddisfano i criteri per l'autorizzazione.

#### CAPITOLO 5 - MODIFICHE AL SISTEMA

Gli OI sono tenuti a comunicare al RINA le seguenti modifiche societarie per rimettere il certificato aggiornato:

- modifiche dei loro recapiti
- assetto societario
- risoluzione del contratto lavorativo dei loro dipendenti autorizzati

#### 5.1 Revoca dell'approvazione

RINA deve revocare le approvazioni degli OI e le autorizzazioni dei dipendenti di un OI se gli stessi rifiutano di sottoporsi alle ispezioni (a campione o di rinnovo) o soddisfano più i criteri base ai quali era stata loro concessa, rispettivamente, l'approvazione o l'autorizzazione.

RINA deve chiedere al Trust Center di sospendere e abrogare il certificato digitale dei dipendenti di un OI interessati.

#### 5.2 Trasferimento dell'approvazione

In caso in cui l'accreditamento di un CAB venga revocato, le approvazioni e le autorizzazioni accreditate valide dei dipendenti IO/RSS dovranno essere trasferite a un CAB accreditato.

In caso di richiesta di trasferimento dati da parte di un IO tutti i dettagli dell'IO, del dipendente IO e tutti i fascicoli applicabili (compresi i risultati dell'ispezione in loco) saranno trasferiti a RINA.


Nel caso in cui l'accreditamento dei CAB venga revocato per incompetenza, frode o abuso della propria posizione, verranno revocate anche le relative autorizzazioni di accreditamento esistenti di IO/RSS e dei dipendenti IO/RSS.

Nei casi in cui un IO/RSS e un dipendente IO/RSS siano stati autorizzati da un CAB che ha cessato l'attività o il cui accreditamento è scaduto, sospeso o revocato, il trasferimento dovrà essere completato entro 6 mesi o alla scadenza dell'ispezione, a seconda di quale evento si verifichi per primo.

In tali casi, RINA dovrà informare, prima del trasferimento, ACCREDIA o il NAP, sotto il cui accreditamento intende emettere il certificato di ispezione.

RINA effettua un riesame della documentazione dell'OI/RSS da trasferire e, se ritenuto necessario da tale riesame, effettuare un'ispezione pre-trasferimento all'IO trasferente per confermare la validità della certificazione.

Nota: la visita pre-trasferimento non è un audit di certificazione.

	<b>Regolamento per la certificazione delle officine di riparazione e manutenzione e del relativo personale secondo lo schema SERMI</b>	<b>REG-CERTI-SERMI-00</b>
		<b>Rev. 00</b>
		Pag. 8/8

## **CAPITOLO 6 - RISERVATEZZA**

### **6.1**

RINA garantisce la riservatezza di tutte le informazioni e di tutti i documenti di proprietà del Richiedente di cui il suo personale può venire a conoscenza durante i rapporti con lo stesso, e di tutte le comunicazioni tra RINA ed il Richiedente.

## **CAPITOLO 7 - CONDIZIONI CONTRATTUALI**

### **7.1**

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento RINA "Condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotti, personale e attività di ispezione" nell'edizione in vigore, reperibili sul sito web [www.rina.org](http://www.rina.org).

Pubblicazione: RC/C 152

Edizione italiana

RINA Services Società per Azioni

Via Corsica, 12 - 16128 GENOVA

Tel. +39 010 53851 - Fax: +39 010 5351555

E-mail [info@rina.org](mailto:info@rina.org) - Web [www.rina.org](http://www.rina.org)

---

Regolamenti tecnici